

**Denominazione: AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI
PANDINO (SIGLA ASM PANDINO)**

Sede: VIA CASTELLO 15 26025 PANDINO (CR)

Capitale di dotazione: 10.405.300,00

Capitale di dotazione interamente versato: si

Codice CCIAA: CR

Partita IVA: 01445270190

Codice fiscale: 01445270190

Numero REA: 172150

Forma giuridica: AZ. REGION.,PROV.,COMUN. E LORO CON

Settore di attività prevalente (ATECO): 477310

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:

Appartenenza a un gruppo: no

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC

ASM Pandino, in quanto società/azienda a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, COMMA 2, D.LGS. 175/2016

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le società/aziende a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

E' doveroso precisare che il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. 14 del 12 gennaio 2019), approvato in attuazione della Legge n. 155 del 19 ottobre 2017 ed entrato in vigore nel mese di maggio 2022, estende i suoi effetti anche a tutte le società a partecipazione pubblica le quali devono conformarsi alle nuove norme concernenti la nomina dell'organo di controllo o del revisore, oltre ad introdurre la possibilità di denunciare le gravi irregolarità all'autorità giudiziaria, prevedendo perfino l'obbligo di segnalare fondati indizi di crisi previsto per le procedure di allerta. Tali società dovranno dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili per una corretta gestione societaria.

La riforma, d'altra parte, fa salve comunque le disposizioni sulle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche, delineando ed indicando all'art. 1, comma 3, lettera f) del presente codice, in modo chiaro ed incontrovertibile, la definizione di tali società quali quelle "a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica e le società in house di cui all'articolo 2, lettere m), n), o), del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175", rendendo così tassative le ipotesi di società pubbliche rientranti nel suo ambito di applicazione.

Le procedure di allerta

Da un confronto tra il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e la Riforma Madia emerge chiaramente l'intento del legislatore nazionale di aver voluto estendere, seppur in uno stadio iniziale e primitivo, la disciplina della regolamentazione della crisi d'impresa delle società a carattere privatistico alle società a partecipazione pubblica.

Pertanto in tal contesto, emerge che il D.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" TUSP) ha introdotto ciò che rappresenta oggi una delle principali novità

del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, quale la previsione della c.d. procedura d'allerta finalizzata alla prevenzione di rischi di potenziali insolvenze.

Dunque l'art 12 del nuovo codice della crisi, riprende quanto innanzi detto ed, infatti, collocandosi nel titolo II rubricato "Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi", attesta che: *"Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa e alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione"*.

Le nuove procedure di allerta e di composizione assistita della crisi la cui natura è non giudiziale e confidenziale, anticipano, dunque, l'emersione della crisi d'impresa e sollecitano l'adozione delle misure più idonee alla composizione della crisi dell'impresa evitando la progressiva dispersione del patrimonio aziendale e consentendo un miglior soddisfacimento dei creditori.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che verrà approvato unitamente al bilancio di esercizio dell'anno 2023 e che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *"probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *"si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge

19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all’art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come “*lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*”.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l’azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), “*la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento*”;
- crisi economica, allorché l’azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio

L’analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l’analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l’analisi ha ad oggetto la capacità dell’azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l’analisi verifica la capacità dell’azienda di generare un reddito capace di coprire l’insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico triennale (e quindi l’esercizio corrente e i due precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

Dovrà quindi essere cura dell’organo amministrativo:

- adottare gli indici più idonei a definire la situazione aziendale, in ragione delle caratteristiche di settore e aziendali, nonché dell’area di attività e motivarne la scelta, spiegando inoltre il risultato evidenziato e l’andamento nell’arco temporale considerato;
- definire le soglie/livelli di rilevanza per ciascun indice, con individuazione del livello di rischio “ponderato e ragionevole”, tale da permettere un tempestivo intervento al manifestarsi del rischio di insolvenza;
- stabilire quanti indici devono presentare un valore non ottimale per ritenere segnalata una situazione di squilibrio.

Detto altrimenti, gli indicatori proposti non vanno adottati pedissequamente e automaticamente nella loro totalità o per la più parte, in quanto l’adozione di ciascuno di essi deve essere razionale e dovrebbe essere anche giustificato al pari del valore soglia o limite individuato.

L’Organo Amministrativo ha ritenuto di utilizzare i seguenti indici/margini e di fare riferimento ad un arco temporale triennale.

INDICI DI STATO PATRIMONIALE

PFN/EBITDA

PFN/NOPAT

PFN/PATRIMONIO NETTO

MARGINI DI CONTO ECONOMICO

Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA)

Risultato Operativo (EBIT)

Risultato Operativo al netto delle tasse (NOPAT)

MARGINI DI STATO PATRIMONIALE

PFN (Posizione Finanziaria Netta)

INDICI DI CONTO ECONOMICO

ONERI FINANZIARI/MOL

ROE (Return on Equity)

ROI (Return on Investments)

ROS (Return on Sales)

L'Azienda, nell'ambito del programma di misurazione del rischio aziendale e nell'ottica di valutare la presenza di una situazione di crisi d'impresa, sulla base di quanto previsto dal Codice della Crisi d'impresa (d.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) entrato in vigore nel mese di maggio 2022, ha inoltre periodicamente predisposto e controllato i seguenti indici, indicati come rappresentativi dello "stato di salute" dell'azienda stessa e utili a prevenire l'insorgere di uno stato di Crisi aziendale.

Gli indici verificati sono 2:

- INDICE 1: il patrimonio netto d'impresa che non deve essere mai negativo o inferiore al minimo legale; in caso contrario l'impresa risulterebbe essere in presunzione di stato di Crisi;
- INDICE 2: il DSCR (Debt Service Coverage Ratio) che si ottiene dal calcolo di entrate e uscite sotto forma di liquidità previste in periodo temporale futuro e rappresenta la possibilità dell'azienda di ripagare i debiti a medio lungo termine. Questo indice deve essere maggiore di 1. L'indice si basa su dati previsionali ritenuti affidabili dall'organo di controllo e la stima del dato utilizzato è affidata all'organo amministrativo delegato.

3. MONITORAGGIO PERIODICO

L'organo amministrativo provvederà a redigere un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

"L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società/azienda partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza del Consiglio Comunale nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2023

In considerazione delle disposizioni previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, l'Azienda, ai sensi dell'art. 2086, 2° comma, del Codice Civile, ha provveduto nel corso dell'esercizio 2023 a monitorare gli strumenti di valutazione prospettica, ritenuti compatibili con la propria dimensione e operatività, in grado di misurare la capacità dell'impresa di far fronte alle obbligazioni assunte e a quelle derivanti dalla prevedibile evoluzione della gestione.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio che sarà approvato dall'organo amministrativo contestualmente all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023, si riportano di seguito le risultanze, con riferimento all'esercizio 2023 appena concluso, dell'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale.

1. LA SOCIETÀ (AZIENDA SPECIALE)

L'Azienda Speciale opera nei settori sotto elencati:

1. Proprietà e gestione diretta della Farmacia Comunale di Pandino con sede in Via Gradella 2 – Nosadello di Pandino
2. Proprietà e gestione diretta del Centro Sportivo Blu Pandino con sede in Via Roggetto 5 – Pandino
3. Area Multiservizi:
4. Servizi di front office a favore del gestore del servizio idrico Padania Acque Gestione Spa;

5. Area Patrimonio: immobili di proprietà, reti di distribuzione gas.
6. Gestione strutture cimiteriali.

2. LA COMPAGINE SOCIALE

L'Azienda Speciale è gestita da un Organo Amministrativo collegiale nominato dal Socio Unico Comune di Pandino (CR).

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo è costituito da un Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei Sigg.ri Diego Antonio Merigo (Presidente), Vincenzo Zagari (Consigliere), Emanuele Marchesi (Consigliere), nominati con Decreto del Sindaco del Comune di Pandino n. 33 del 14/09/2023, e rimarrà in carica per il periodo di vigenza del mandato del Sindaco che lo ha nominato e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE

L'organo di controllo è costituito da un Revisore Legale, nella persona del Dott. Massimo Piacentini, nominato con Decreto del Sindaco del Comune di Pandino n. 8 del 23/08/2022 per il triennio 2022-2024 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024.

5. IL PERSONALE

1. La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2023 è la seguente:

	Numero
Impiegati	11
Operai	19
Totale dipendenti	30

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2023

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai due precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

Riclassificazione dello Stato Patrimoniale a Liquidità ed Esigibilità

STATO PATRIMONIALE

Dati in €	2021	2022	2023
Liquidità immediate	87.411	85.853	437.754
Crediti entro 12 mesi	444.127	338.193	276.886
<i>di cui Crediti vs Clienti</i>	329.067	248.550	216.726
<i>di cui Crediti vs Controllate</i>			
<i>di cui Crediti vs Collegate</i>			
<i>di cui Crediti vs Controllanti</i>	45.000		
<i>di cui Crediti Tributari</i>	31.979	40.672	24.938
<i>di cui Crediti per Imposte Anticipate</i>	538	460	382
<i>di cui Altri Crediti</i>	37.543	48.511	34.840
Attività finanziarie			
Crediti v/Soci			
Liquidità differite	444.127	338.193	276.886
Magazzino	168.216	162.346	163.658
Ratei e risconti	32.622	8.181	17.360
Disponibilità	200.838	170.527	181.018
ATTIVO A BREVE	732.376	594.573	895.658
Avviamento			
Concessioni, licenze, marchi, ...			
Diritti brevetto ind.			
Costi ricerca e pubb.			
Costi impianto e ampl.			
Imm. in corso			
Altre Immobiliz. Immateriali	240.743	230.574	221.227
Immobilizzazioni Immateriali Nette	240.743	230.574	221.227
Terreni e Fabbricati	4.165.037	4.026.833	3.385.688
Impianti	11.515.277	11.336.866	1.893.339
Attrezzature industriali	8.427	9.164	9.021
Altri beni	13.641	9.483	6.923
Imm. in corso/acconti			4.500
Immobilizzazioni Materiali Nette	15.702.382	15.382.346	5.299.471
Crediti oltre 12 mesi	37.396	34.294	2.683
Immobilizzazioni Finanziarie			
Altri Titoli			

Dati in €	2021	2022	2023
Immobilizzazioni Finanziarie Nette	37.396	34.294	2.683
ATTIVO FISSO NETTO	15.980.521	15.647.214	5.523.381
TOTALE CAPITALE INVESTITO	16.712.897	16.241.787	6.419.039

Debiti vs Banche	672.301	657.601	198.392
Liquidità negative	672.301	657.601	198.392

Debiti entro 12 mesi	764.776	854.647	511.825
<i>di cui Obbligazioni</i>			
<i>di cui Obbligazioni Convertibili</i>			
<i>di cui Soci per Finanziamento</i>			
<i>di cui Debiti vs altri finanziatori</i>			
<i>di cui Acconti</i>			
<i>di cui Debiti vs Fornitori</i>	248.508	325.083	356.199
<i>di cui Titoli di Credito</i>			
<i>di cui Imprese controllate</i>			
<i>di cui Imprese collegate</i>			
<i>di cui Imprese controllanti</i>			
<i>di cui Debiti Tributarî</i>	34.864	30.614	29.306
<i>di cui Istituti di Previdenza</i>	47.081	58.047	51.609
<i>di cui Altri Debiti</i>	434.323	440.903	74.711
Ratei e risconti	15.292	13.657	16.210
Esigibilità	780.068	868.304	528.035

Debiti oltre 12 mesi	3.862.330	3.672.339	3.477.517
<i>di cui Debiti vs Banche</i>	1.268.478	1.078.487	883.665
<i>di cui Obbligazioni</i>			
<i>di cui Obbligazioni Convertibili</i>			
<i>di cui Soci per Finanziamento</i>			
<i>di cui Debiti vs altri finanziatori</i>			
<i>di cui Acconti</i>			
<i>di cui Debiti vs Fornitori</i>	2.593.852	2.593.852	2.593.852
<i>di cui Titoli di Credito</i>			
<i>di cui Imprese controllate</i>			
<i>di cui Imprese collegate</i>			
<i>di cui Imprese controllanti</i>			
<i>di cui Debiti Tributarî</i>			
<i>di cui Istituti di Previdenza</i>			
<i>di cui Altri Debiti</i>			

Dati in €	2021	2022	2023
Fondi e rischi	89.489	89.489	83.041
Trattamento di fine rapporto	388.487	318.931	357.118
Risconti passivi pluriennali			
Passività a medio lungo	4.340.306	4.080.759	3.917.676

MEZZI DI TERZI	5.792.675	5.606.664	4.644.103
----------------	-----------	-----------	-----------

Capitale Sociale	10.405.300	10.405.300	10.405.300
Riserve	506.999	514.922	229.823
Utili (Perdite) portati a nuovo			
Utile (Perdita) dell'esercizio	7.923	- 285.099	- 8.860.187
PATRIMONIO NETTO	10.920.222	10.635.123	1.774.936

MEZZI PROPRI	10.920.222	10.635.123	1.774.936
--------------	------------	------------	-----------

FONTI DI FINANZIAMENTO	16.712.897	16.241.787	6.419.039
------------------------	------------	------------	-----------

Riclassificazione del Conto Economico a "Valore Aggiunto"

Dati in €	2021	2022	2023
Ricavi	2.079.037	2.666.558	2.546.652
Variazione prodotti finiti e semilavorati			
Altri ricavi	322.531	55.510	100.793
Incrementi di immobilizzazioni			
VALORE DELLA PRODUZIONE	2.401.568	2.722.068	2.647.445

Materie prime e consumo	- 718.974	- 757.865	- 741.617
Variazione materie prime e consumo	- 267	- 5.870	- 1.313
Servizi	- 378.405	- 721.020	- 576.167
Godimento beni di terzi	- 19.246	- 31.591	- 23.139
Oneri diversi di gestione	- 93.507	- 96.962	- 8.622.754
Valore aggiunto	1.191.169	1.108.760	- 7.314.919

Totale costi del personale	- 758.830	- 977.741	- 977.641
----------------------------	-----------	-----------	-----------

EBITDA	432.339	131.019	- 8.292.560
--------	---------	---------	-------------

EBITDA %	18,00%	4,81%	-313,23%
----------	--------	-------	----------

Amm Imm Imm	- 10.169	- 10.169	- 9.347
Amm Imm Mat	- 319.261	- 321.118	- 228.609
Altre svalutazioni imm.			- 222.111
Accantonamenti per rischi			
Altri accantonamenti			

Dati in €	2021	2022	2023
Svalutazione crediti	- 1.667	- 1.271	1.113
EBIT	101.242	201.539	8.753.740
EBIT %	4,22%	-7,40%	-330,65%
Rettifiche attività finanziarie			
Proventi da partec.			
Altri Proventi	3.999	1.168	382
RISULTATO GESTIONE ACCESSORIA	3.999	1.168	382
ROA	105.241	200.371	8.753.358
Oneri Finanziari	- 87.259	- 84.650	106.751
Utili/Perdite su cambi			
REDDITO DI COMPETENZA	17.982	285.021	8.860.109
Imposte sul reddito	- 10.059	78	78
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	7.923	285.099	8.860.187

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e due precedenti).

	2019	2020	2021	2022	2023
INDICI DI STATO PATRIMONIALE					
PFN/EBITDA	3,26	4,10	4,78	12,60	-0,08
PFN/NOPAT	9,74	19,27	45,71	-11,36	-0,10
PFN/PATRIMONIO NETTO	0,19	0,18	0,17	0,16	0,36
MARGINI DI CONTO ECONOMICO					
Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA)	622.764,00	469.278,00	387.338,00	131.019,00	- 8.292.560,00
Risultato Operativo (EBIT)	289.309,00	138.589,00	56.241,00	201.539,00	- 8.753.740,00
Risultato Operativo al netto delle tasse (NOPAT)	208.591,79	99.922,67	40.549,76	145.309,62	- 6.311.446,54
INDICI DI CONTO ECONOMICO					
ONERI FINANZIARI/MOL	17,94%	21,03%	22,53%	64,61%	-1,29%
ROE (Return on Equity)	1,21%	0,27%	0,07%	-1,24%	-499,18%
ROI (Return on Investments)	1,66%	0,82%	0,61%	-7,40%	-136,37%
ROS (Retrun on Sales)	10,89%	6,37%	4,22%	-2,68%	-343,74%

6.1.2. Valutazione dei risultati

Per quanto riguarda l'esercizio 2023 i risultati sono fortemente ed eccezionalmente influenzati negativamente dall'operazione straordinaria di cessione del Ramo Idrico al gestore unico PADANIA ACQUE e pertanto il loro confronto con gli anni precedenti risulta difficilmente applicabile.

Con riferimento all'operazione di cui sopra, si informa che in data 16.02.2023 l'Azienda Speciale ASM Pandino (di seguito ASM) e la società PADANIA ACQUE S.p.A. (di seguito PADANIA ACQUE) hanno convenuto di devolvere ad arbitraggio la determinazione del valore del Ramo Idrico oggetto

di cessione a PADANIA ACQUE e, quindi, del prezzo che questa avrebbe dovuto corrispondere ad ASM.

La nomina di un arbitro per la definizione del valore di compravendita del Ramo idrico era già prevista nel *Term Sheet*, sottoscritto dalle parti nel maggio 2017, avente ad oggetto i principali termini e condizioni dell'operazione. Le due società, infatti, dopo aver aperto un confronto, anche tecnico, non sono state in grado di superare le divergenze in merito alla valorizzazione dei beni oggetto di compravendita e, mantenendo fede agli accordi del *Term Sheet* ed avendo riguardo alla rilevanza della questione dal punto di vista pubblicistico, hanno demandato ad un arbitro il compito di stabilirne il valore ex art. 1349 del Codice Civile.

L'Arbitro incaricato, Dott.ssa Rita Mileno, nella sua qualità di Direttore di UTILITATIS S.r.l., in data 8 agosto 2023, con prot. 48/2023, ha redatto la relazione di arbitrato assegnando alle immobilizzazioni, attività e passività relative il Servizio Idrico Integrato (SII), ai sensi dell'art. 153, comma 2, D.Lgs 152/2006, un valore netto contabile, al 31/12/2022, pari ad Euro 1.270.260,00.

Tale importo, è stato ottenuto applicando le vigenti prescrizioni cogenti di ARERA le quali **che** dispongono che: "il valore delle immobilizzazioni del gestore è dato dal corrispondente costo storico di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione, ovvero al costo di realizzazione delle stesse, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie, e che dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi gli oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti e le immobilizzazioni assimilabili".

Si precisa che la valutazione di cui sopra, è risultata decisamente inferiore al valore contabile delle immobilizzazioni oggetto di cessione, che era stato invece determinato tenendo conto dei valori attribuiti a detti cespiti da perizie di stima effettuate da American Appraisal, redatte secondo il criterio del valore corrente d'uso.

Il valore attribuito dall'Arbitro, come richiesto dalla normativa ARERA, ha comportato pertanto una svalutazione dei beni oggetto di cessione del Ramo Idrico ed una conseguente minusvalenza da cessione degli assets pari ad Euro 8.468.049,00.

Il risultato dell'esercizio 2023, pari ad Euro -8.847.352,00, è pertanto fortemente influenzato dall'esito dell'operazione straordinaria di cui sopra e questo si traduce nelle risultanze degli indici espresse nelle precedenti tabelle.

Il corrispettivo di vendita degli assets del Ramo Idrico è stato pari ad Euro 805.145,00.

Commento agli indici

Il rapporto PFN/EBITDA esprimere in quanti anni l'Azienda sarebbe in grado di ripagare i debiti finanziari se utilizzasse la totalità dei suoi flussi operativi "potenziali" (espressi dall'EBITDA) per tale finalità.

Il rapporto PFN/NOPAT esprime in quanti anni l'Azienda sarebbe in grado di ripagare i debiti finanziari se utilizzasse i flussi operativi al netto delle imposte (NOPAT = Net Operating Profit After Taxes. È il reddito operativo al netto delle imposte). L'indice è negativo in quanto il margine NOPAT è negativo.

Il rapporto PFN/PATRIMONIO NETTO esprime il rapporto tra l'indebitamento finanziario netto e il Patrimonio Netto dell'Azienda. In linea di principio un valore pari a 1 è il livello fisiologico. Il valore dell'Azienda è pari a 0,36, ben al di sotto del valore "fisiologico". Il valore è aumentato sensibilmente rispetto all'esercizio 2022 (passando da 0,16 a 0,36) in quanto il Patrimonio Netto dell'Azienda ha subito una notevole contrazione nel valore a causa della minusvalenza che si è manifestata a seguito della conclusione dell'operazione di vendita del ramo di azienda, spiegata nei paragrafi precedenti,

che ha determinato la perdita dell'esercizio 2023. Il valore del Patrimonio Netto rimane comunque abbastanza considerevole in quanto tiene conto del valore degli assets assegnati dal Socio Unico Comune di Pandino

Il rapporto ONERI FINANZIARI/MOL esprime la capacità dell'Azienda di produrre risorse adeguate a coprire gli oneri finanziari connessi alle politiche gestionali e di finanziamento attuate. Dato che il MOL (o EBITDA) è calcolato al netto degli accantonamenti ai fondi operativi ed al lordo degli ammortamenti, esso è assimilabile al flusso di capitale circolante derivante dalla gestione operativa; di conseguenza il `tasso di copertura degli oneri finanziari` informa sulla quota di risorse derivanti dalla gestione destinate alla remunerazione dei mezzi dei terzi. Il valore dell'indice è negativo a causa della componente straordinaria della minusvalenza realizzata dalla cessione del Ramo Idrico. Gli indicatori ROI, ROS e ROE presentano valori fortemente negativi per le medesime ragioni di cui sopra.

Indici di monitoraggio della Crisi d'impresa

La lettura congiunta del primo e secondo comma dell'art. 13 del Codice della Crisi d'Impresa porta all'individuazione di un sistema di indici. Gli indici di cui all'art. 13, co. 1, si applicano indistintamente a tutte le imprese. Gli indici di cui al co.2 presentano valori soglia differenti per settori economici. Dal punto di vista logico il sistema è gerarchico e l'applicazione degli indici deve avvenire nella sequenza indicata. Il superamento del valore soglia del primo (i) rende ipotizzabile la presenza della crisi. In assenza di superamento del primo (i), si passa alla verifica del secondo (ii), e in presenza di superamento della relativa soglia è ipotizzabile la crisi. In mancanza del dato, si passa al gruppo di indici di cui all'art. 13, co.2.

Sono indici che fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa, i seguenti:

- i i. patrimonio netto negativo;
- ii ii. DSCR a sei mesi inferiore a 1;
- i iii. qualora non sia disponibile il DSCR, superamento congiunto delle soglie più avanti descritte per i seguenti cinque indici:
 - ii a. *indice di sostenibilità degli oneri finanziari* in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
 - iii b. *indice di adeguatezza patrimoniale*, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
 - iv c. *indice di ritorno liquido dell'attivo*, in termini di rapporto da *cash flow* e attivo;
 - v d. *indice di liquidità*, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
 - vi e. *indice di indebitamento previdenziale e tributario*, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

L'Azienda ha ritenuto di adottare l'indice DSCR (Debt Service Coverage Ratio) in quanto si ritiene che i dati prognostici alla base del calcolo dell'indice siano affidabili, grazie anche alla dotazione di adeguati assetti organizzativi/amministrativi/contabili.

Pertanto vengono presi in considerazione i seguenti indici di monitoraggio della crisi:

Indice 1 - Il patrimonio netto: Se tale indice presenta un valore negativo o scende sotto il limite legale per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate e rappresenta causa di scioglimento della società di capitali detta circostanza, indipendentemente dalla situazione finanziaria, costituisce quindi un pregiudizio alla continuità aziendale, fintantoché le perdite non siano state ripianate ed il capitale sociale riportato almeno al limite legale.

Con riferimento all’Azienda, il Patrimonio Netto è positivo (Euro 1.774.936,00 dato dal Bilancio al 31.12.2023), nonostante la componente straordinaria della minusvalenza realizzata dalla cessione del Ramo Idrico.

Indice 2 – DSCR: è un indice di monitoraggio della crisi che è calcolato come il rapporto tra flussi di cassa liberi previsti nei sei mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale. I valori di tale indice superiori ad 1 (uno), denotano la stimata capacità di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di sei mesi, valori inferiori ad 1 (uno) la relativa incapacità. Sulla base delle previsioni effettuate dal 01/04/2024 fino al 31/03/2025 si ottengono le seguenti risultanze per quanto riguarda il DSCR:

- DSCR a 9 mesi (fino al 30/12/2024)= **3,11**
- DSCR a 12 mesi (fino al 31/03/2025)= **2,72**

Tale indice è influenzato positivamente dall’incasso del corrispettivo della vendita del Ramo Idrico pari ad € 805.145,00. Tale liquidità ha permesso all’Azienda di estinguere gli affidamenti bancari a breve termine e di far fronte, con una maggiore tranquillità ed indipendenza finanziaria, alla gestione ordinaria.

Alla luce del non superamento delle soglie di allerta sia per l’indice 1, che per l’indice 2, si è in assenza di una ragionevole presunzione dello stato di crisi.

In tema di valutazione prospettica del presupposto della continuità aziendale, tuttavia, si rende necessario evidenziare le significative criticità che potrebbero presentarsi al verificarsi di determinati scenari esposti nei successivi paragrafi della presente Relazione.

7. INFORMAZIONI SUI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Quadro macroeconomico dei primi mesi del 2024

Alla fine del 2023 l’attività economica mondiale si è ulteriormente indebolita. La produzione manifatturiera ha continuato a ristagnare e la dinamica dei servizi ha perso vigore. Negli Stati Uniti, dopo la forte espansione dei consumi nel terzo trimestre, sono emersi alcuni segnali di rallentamento dell’attività; in Cina il protrarsi della crisi del settore immobiliare sta frenando la crescita, che rimane ben al di sotto del periodo pre-pandemico. Gli scambi internazionali hanno registrato una dinamica modesta, su cui hanno inciso la debolezza della domanda di beni e la stretta monetaria a livello globale. Dopo l’accentuata volatilità di inizio ottobre, i prezzi del greggio e del gas naturale sono diminuiti e sono rimasti contenuti nonostante gli attacchi al traffico navale nel Mar Rosso. In autunno l’inflazione di fondo si è ridotta negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove le rispettive banche centrali hanno mantenuto i tassi invariati.

La stagnazione nell’area dell’euro è proseguita nello scorcio del 2023. La persistente debolezza del ciclo manifatturiero e delle costruzioni si sta progressivamente allargando anche al comparto dei servizi. Il processo di disinflazione si estende a tutte le principali componenti del paniere. Nelle riunioni di ottobre e dicembre il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha lasciato invariati i tassi di interesse ufficiali, ritenendo che i loro attuali livelli, se mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, forniranno un contributo sostanziale al ritorno dell’inflazione all’obiettivo del 2 per cento nel medio termine. Il Consiglio inoltre intende ridurre gradualmente, durante la seconda metà del 2024, i reinvestimenti dei titoli in scadenza nel quadro del programma di acquisto di titoli pubblici e privati per l’emergenza pandemica e terminarli alla fine dell’anno.

Situazione economico finanziaria ASM Pandino

Centro Sportivo

Dopo la chiusura dell'esercizio 2023, nonostante l'ASM Pandino si sia prodigata, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, nel tentativo di tamponare l'emergenza, lo stato di degrado del Centro Sportivo è peggiorato.

L'Azienda ha quindi rinnovato l'estrema urgenza della questione in occasione dell'adunanza del proprio Consiglio di Amministrazione tenutasi in data 2.3.2024, alla presenza del Sindaco Bonaventini. In tale occasione, tra l'altro, i consiglieri di amministrazione dell'ASM Pandino hanno manifestato e ribadito la loro preoccupazione nel permanere assoggettati alle responsabilità civili e penali derivanti dalla decisione a suo tempo intrapresa dal Comune, che ha ritenuto di non rinunciare alla stagione sportiva 2023 -2024, tenendo comunque aperto il Centro Sportivo, a dispetto di quanto sopra, puntualmente attestato sia dalle relazioni tecniche da esso acquisite, che dai sopralluoghi direttamente effettuati.

Successivamente alla predetta adunanza consiliare, a riprova dello stato di precarietà, si è verificato un ulteriore grave episodio.

I teloni delle tensostrutture, peraltro chiuse in quanto già ammalorate, si sono completamente lacerati ponendo a rischio la tenuta delle strutture alle quali risultavano ancorati, con conseguente situazione di pericolo laddove fossero stati divelti a causa del vento o altro evento atmosferico. Visto quanto occorso, l'ASM Pandino è stata costretta a richiedere un intervento tecnico d'urgenza.

Trattandosi di un rimedio localizzato il problema della tenuta delle tensostrutture rimane tuttavia aperto e impone l'esecuzione di interventi di riqualificazione integrale.

In difetto, le strutture in acciaio risulteranno nel tempo ulteriormente indebolite e inadeguate a sopportare nuovi teloni a copertura, con conseguente impraticabilità delle strutture per ragioni di sicurezza.

Tale malaugurata eventualità comporterebbe un enorme danno sia per l'ASM Pandino che per la collettività dal momento che verrebbe compromessa sia la possibilità di offrire il servizio delle attività sportive interessate (tennis, calcetto e padel), sia la futura praticabilità di interventi in partenariato pubblico – privato. A ciò si devono inoltre aggiungere le conseguenze ulteriormente negative che deriverebbero dall'inagibilità dei locali interni per l'esercizio delle attività sportive in essi svolte (nuoto, palestra, corsi, ...).

Pertanto, alla luce di quanto sopra, i fatti sopravvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2023 impongono - a maggior ragione - immediate direttive d'indirizzo generale del Comune di Pandino corredate dall'apprestamento delle relative risorse finanziarie per poter intraprendere sia interventi manutentivi puntuali sia un rifacimento totale del manto di copertura e di parte degli impianti del Centro Sportivo, indispensabili per poter garantire la continuità di erogazione dei relativi servizi in condizioni di sicurezza, a pena di dover necessariamente valutare l'inauspicata chiusura del Centro Sportivo.

Evoluzione prevedibile della gestione

Come evidenziato nel paragrafo precedente, l'ASM Pandino non ha potuto sostenere gli interventi sulle infrastrutture illustrati nel bilancio di previsione 2023 e che da tempo continuano ad essere rimandati anche per carenza di adeguate risorse finanziarie.

Tali interventi, con particolare riguardo al rifacimento delle coperture dell'intero Centro Sportivo e delle tensostrutture dei campi da tennis, calcetto e padel, risultano ormai improcrastinabili al fine di poter garantire nei mesi e negli anni a venire l'erogazione dei relativi servizi offerti.

Dal canto suo, l'ASM Pandino non dispone delle risorse necessarie per provvedere ai predetti interventi.

Come già evidenziato, il tentativo di ricorso al finanziamento bancario si è rivelato ad oggi senza positivo esito, pur a fronte della profilata garanzia fideiussoria del Comune di Pandino, peraltro successivamente negata.

Inoltre, per completezza, giova comunque evidenziare che l'eventuale accensione di un nuovo mutuo comporterebbe per l'ASM Pandino un ulteriore aggravio di costi, in termini di interessi passivi derivanti dall'operazione di finanziamento, che a loro volta incrementerebbero la perdita stimata nel piano di budget, e, pertanto, la necessità da parte del Comune di garantire il pareggio di bilancio mediante l'erogazione di un maggior contributo in conto esercizio, sia in termini finanziari per rimborso della quota capitale.

Oltre a ciò, si debbono inoltre aggiungere le difficoltà che potrebbero scaturire dai tempi tecnici necessari sia per l'ottenimento dell'importo oggetto di mutuo sia per la realizzazione delle necessarie opere, che, come già evidenziato, hanno carattere di stretta urgenza.

In alternativa al credito finanziario, la ricerca e valutazione di eventuali iniziative di partneriato, sulla quale ha già iniziato ad orientarsi l'organo amministrativo, oltre a permanere d'esito incerto, implica tempi di sviluppo e realizzazione non brevi e non consente quindi di risolvere né mitigare le criticità contingenti.

In tale contesto è assai complesso prevedere gli scenari a cui l'Azienda andrebbe incontro qualora il mancato reperimento dei fondi necessari a garantire gli investimenti strutturali sugli immobili del Centro Sportivo comportasse l'impossibilità di erogare i servizi offerti, considerato che, visto anche il parere di tecnici specializzati appositamente interpellati, il rifacimento delle coperture del Centro Sportivo avrebbe dovuto essere approntato già da tempo e dovrà quindi essere gestito quanto prima.

E' evidente che l'eventuale venir meno delle entrate derivanti da uno dei settori cardine dell'Azienda quale è il Centro Sportivo, anche considerando il correlativo risparmio dei costi ad esso collegati, comporti non poche difficoltà a prevedere sia scenari economico finanziari attendibili sia quella che dovrebbe essere l'evoluzione per l'Azienda.

Pertanto, a fronte di tutto ciò, relativamente all'evoluzione della gestione, l'Organo amministrativo dell'ASM Pandino, considerando:

- una "normale" gestione prospettica dell'azienda, ossia senza risvolti di carattere straordinario che ad oggi non è possibile prevedere ed è difficile misurare;
- le nuove disposizioni contenute nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nonché l'esito positivo degli indici di cui sopra riportati in sintesi ed approfonditi nella Relazione del Governo Societario;

ha valutato le voci di bilancio nella prospettiva della continuità aziendale.

Tuttavia, lo stesso Organo amministrativo, come già peraltro rappresentato nello scorso esercizio, non può fare a meno di ribadire ed evidenziare le significative criticità, già ampiamente espresse nella presente Relazione, che potrebbero fortemente compromettere il postulato della continuità aziendale qualora:

- non venissero garantiti gli investimenti improcrastinabili sugli immobili del Centro Sportivo al fine di poter permettere l'erogazione dei servizi di pubblico interesse offerti dal Centro Sportivo medesimo: il rifacimento del tetto e la riqualificazione delle strutture dei campi di tennis, padel e calcetto;
- non risultassero garantiti contributi e risorse (contributo in conto esercizio) sufficienti a sostenere dal punto di vista finanziario l'Azienda ed in grado di garantire il pareggio di bilancio;

- ASM fosse chiamata a rientrare in tempi brevi dal debito verso il Comune di Pandino connesso all'operazione di acquisizione delle reti dell'acquedotto.

8. CONCLUSIONI

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016, come altresì descritta nei punti precedenti, inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo all'Azienda Speciale sia da escludere.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.

In base al comma 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024-2026 ex L. 190/2012;	Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi

L'Azienda Speciale procederà al necessario approfondimento al fine di individuare gli strumenti integrativi di governo societario di cui al comma 3, che si riterrà opportuno istituire, e dei quali darà conto nella prossima Relazione sul Governo Societario.

Pandino (CR), lì 13 Maggio 2024

*Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Merigo Dott. Diego Antonio*